



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO

Testo licenziato dalla Commissione con modifiche al titolo e al testo in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 227

d'iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Barison, Berlato, Calzavara, Dalla Libera, Gerolimetto, Montagnoli, Sandonà e Semenzato

Licenziato l'**11 ottobre 2017** nella seduta n. **101**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43	40		3
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatrice in Aula: la consigliera Silvia RIZZOTTO

Correlatore in Aula: il consigliere Piero RUZZANTE.

NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO

Relazione:

Relatrice: la consigliera Silvia Rizzotto.

Nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i volontari rappresentano una risorsa di significativa importanza, poiché concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un contributo imprescindibile nella gestione delle situazioni emergenziali.

In Veneto operano circa 1000 volontari dei vigili del fuoco, dislocati in 38 distaccamenti volontari dei vari comandi provinciali.

La rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento.

Ai fini di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il presente progetto di legge prevede un primo stanziamento di risorse finalizzate a sostenere l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche per i Vigili del Fuoco Volontari.

Le risorse verranno stanziare attraverso distinti bandi rivolti alle Associazioni dei Volontari dei Vigili del Fuoco, in accordo con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco; a tale scopo la Giunta regionale istituirà un elenco delle Associazioni in questione.

Il progetto di legge interviene inoltre sul tema della formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante nei distaccamenti volontari del territorio regionale, prevedendo, in fase di attuazione della legge, delle risorse finalizzate a garantire l'erogazione di corsi per l'acquisizione di nuove competenze. Tali risorse potranno essere erogate nell'ambito della convenzione con il Ministero dell'Interno di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Prima Commissione consiliare ha provveduto all'illustrazione del progetto di legge nella seduta del 6 aprile 2017; acquisiti, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, i pareri delle Commissioni Seconda, Terza e Quinta, che si sono espresse favorevolmente per le parti di rispettiva competenza proponendo alcuni emendamenti all'articolato, ha esaminato il provvedimento nella seduta dell'11 ottobre 2017; nella medesima, dopo approfondito esame nel corso del quale sono stati accolti buona parte dei suddetti emendamenti, ha approvato a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi e Centro destra Veneto – Autonomia e libertà; si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Movimento 5 stelle.

NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.

Art. 2 - Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle Associazioni dei Volontari dei Vigili del Fuoco, definendone modalità e criteri d'iscrizione.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1, in accordo con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. La Regione del Veneto contribuisce, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2007)", alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 41.700,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di protezione civile" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 11.500,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 02 "Formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti" che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20

“Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondo di riserva” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto.	2
Art. 2 - Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.	2
Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.	2
Art. 4 - Norma finanziaria.	2
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3